

39 0444 221384



COMUNE DI VICENZA
ASSESSORATO AI SERVIZI
DI PUBBLICA SICUREZZA

Protocollo Generale

P.G.N.

n. 32369-10-1-7
Data: 2 NOV 2007

OGGETTO: Disciplina dei Parchi Pubblici.
Comportamenti vietati nelle zone verdi Comunali di Campo Marzio e
"Giardini Salvi".

IL SINDACO

- 1) Preso atto delle numerose lamentele espresse ripetutamente da cittadini che frequentano i parchi pubblici di Campo Marzio e "Giardini Salvi", rivolte a segnalare il disturbo recato dalle persone sdraiate sulle panchine o sul manto erboso ed il degrado derivante dall'abbandono di rifiuti;
- 2) Considerato che nelle suddette zone si sono verificati difatti gravi episodi di criminalità e molestia nei confronti di cittadini, nonché di litigio e di rissa spesso dovuti allo stazionamento in zona di un elevato numero di soggetti appartenenti a diverse nazionalità extracomunitarie;
- 3) Ritenuto indispensabile evitare tensioni tra cittadini ed i frequentanti il Parco Pubblico e la necessità improrogabile di disciplinare la civica convivenza, mantenendo nel contempo l'ordine e la sicurezza pubblica;
- 4) Rilevato che tali fenomeni lamentati provocano danni materiali e riflettono una negativa immagine sull'aspetto culturale, estetico e turistico della Città, Patrimonio dell'Unesco;
 - Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione;
 - Visti gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
 - Visti gli artt. 6, 14 e 50 del D. L.vo 05 febbraio 1977 n. 22;
 - Visti gli artt. 2, 5, 7, 61, 63, 90, 97, 98, del Regolamento di Polizia Urbana e Annona deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 5 maggio 1926 n. 7095;
 - Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione e la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze del Comune, allegato alla deliberazione Consiliare del 15.01.2002 n. 1167/1;
 - Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nelle aree verdi di Campo Marzio e "Giardini Salvi" di:

- bivaccare, dormire o restare sdraiato sulle panchine e sul manto erboso;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

39 0444 221384

- danneggiare la vegetazione;
- manomettere, deturpare o lordare lo spazio pubblico, anche solo gettandovi bucce o pezzi di carta, abbandonarvi rimasugli o traccia di rifiuti;
- riversare materie immonde liquide o solide;
- tenere giochi che possano riuscire di molestia ai cittadini;
- servirsi dell'acqua in prossimità delle fontanelle per la pulizia personale.

INFORMA

Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00=.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi.


L'agente accertatore fa menzione nel verbale di contestazione, della sanzione accessoria; il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della stessa.

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- Al Comando Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza;
- Al Dipartimento Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia;
- All'Ufficio Stampa;
- Ai Servizi Istituzionali d'Igiene;
- All'A.I.M. S.p.A. Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza.
- Agli Agenti di Polizia delle Forze dell'Ordine e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, - 8 NOV. 2007

IL COMANDANTE
(Dott. Roberto Dall'Aglio)



IL VICE SINDACO
(Avv. Valerio Sorrentino)

